

Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera.

Premesso che:

- l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27 marzo 1992, ai fini dell'attività di cui sopra la Regione Piemonte intende avvalersi del concorso delle Organizzazioni di Volontariato;
- nella Regione Piemonte il servizio di trasporto sanitario è regolato sino al 31 dicembre 2023 da appositi Accordi e disposizioni Regionali;
- la Regione Piemonte intende predisporre un documento di condivisione con le Organizzazioni di Volontariato che partecipano, per le rispettive competenze, in termini di responsabilità, rischi e risorse all'attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza;
- l'affidamento dei servizi sopraelencati si configura come uno strumento di collaborazione attraverso il quale si realizzano interventi a beneficio della comunità generale o di utenti specifici nei percorsi di assistenza e di cura dei livelli essenziali di assistenza;
- le Organizzazioni di Volontariato, aventi titolo al convenzionamento, possono partecipare in forma di aggregazione qualora la partecipazione di tutti i componenti sia attiva. Le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere dichiarate nel progetto e non potranno essere modificate nel corso della durata del rapporto convenzionale;
- con la L.R. 26 del 26.10.2021 è stata istituita l'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte e ad essa sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera.

Quanto sopra premesso

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata da

E

ANPAS Comitato Regionale Piemonte O.D.V. E.T.S. - rappresentato
da.....

- Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte,
rappresentato da.....

-Federazione Regionale delle Misericordie del Piemonte odv rappresentato da

- A.N.A.S Piemonte rappresentato da.....

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO REGIONALE

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato (di seguito OdV) e l'Azienda Sanitaria Zero per l'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera di competenza del S.S.R. a mezzo di autoambulanze, autoveicoli per uso speciale di soccorso avanzato, idroambulanza ed altri mezzi e risorse.

Non rientrano nella disciplina di seguito:

- le attività di trasporto sanitario interospedaliero ordinario programmato ed in regime di urgenza, trasporto sanitario per dialisi, trasporto sanitario su patologie autorizzabili e continuazione di cure effettuabili dalle OdV disposte dalle Aziende Sanitarie Regionali;

- le attività di trasporto non sanitario, quali, ad esempio, trasporto di emoderivati, materiali sanitari e non, farmaci, presidi chirurgici, organi e tessuti.

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto fra ciascuna delle OdV e l'Azienda Sanitaria Zero, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite da apposite convenzioni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27.03.92, dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 42/1992 e dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE POSTAZIONI DI SOCCORSO

L'Azienda Sanitaria Zero individua l'ambito territoriale per l'ubicazione delle postazioni di soccorso come di seguito indicato:

- la sede individuata o autorizzata dalla Regione per la postazione di soccorso avanzato;
- la sede individuata dall'Azienda Sanitaria Zero in accordo con la Direzione Sanità, sulla base di indicatori di attività per la postazione di soccorso di base e per la quale l'Azienda stessa mette a disposizione i locali di stazionamento;
- la sede individuata dall'Azienda Sanitaria Zero in accordo con la Direzione Sanità, sulla base di indicatori di attività per la postazione di soccorso di base e per la quale l'Azienda stessa non mette a disposizione i locali di stazionamento;
- l'area ove l'Azienda Sanitaria Zero, sulla base di indicatori di attività, ritenga indifferente il posizionamento delle postazioni di soccorso di base purché all'interno dell'area individuata. Tale area, di norma, viene individuata nel Distretto territoriale; per il Comune di Torino si considera come riferimento l'ambito cittadino.

Qualora nell'ambito del Distretto non vi siano OdV che abbiano sede autorizzata nello stesso, ve ne sia una sola oppure non ci siano OdV che abbiano presentato domanda di partecipazione, il territorio di riferimento viene ampliato al Distretto limitrofo in grado di garantire la maggior partecipazione di OdV.

ART. 3 - ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le OdV, ai fini della partecipazione, in forma singola o aggregata, alla procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente accordo, dovranno dichiarare quanto segue:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 2382 del codice civile. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato dai soggetti che ricoprono cariche elettive nelle OdV;
- 2) di essere in possesso dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e s.m.i.. Le OdV, già iscritte ai sensi della previgente normativa nel Registro regionale, coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore, sono ammesse alla procedura;
- 3) di aderire ad una rete associativa, di cui all'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, indicandone la denominazione;
- 4) di avere una sede autorizzata in un comune dell'ambito territoriale definito dall'Azienda Sanitaria Zero ai sensi dell'art. 2. Nel caso di forme di aggregazione tra OdV, il requisito deve essere posseduto da almeno una delle OdV.
- 5) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 42/92;
- 6) di non impiegare in attività di volontariato il personale avente rapporto di lavoro dipendente con l'OdV stessa o le OdV appartenenti ad una aggregazione;
- 7) di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
- 8) di essere in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegnarsi alla costituzione nei termini indicati dalle ASR in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di Scopo, secondo i modelli aggregativi previsti dall'art. 4;
- 9) di essere in possesso del Codice Etico o altra documentazione nella quale vengano descritti i processi organizzativi e di trasparenza dell'OdV;
- 10) di essere in possesso del Piano formativo annuale e della Pianificazione delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato;
- 11) di disporre, per ciascuna postazione da convenzionare, di un numero di ore prestate dai volontari iscritti all'OdV ed in possesso dei requisiti formativi, come di seguito indicato:

a) almeno **7.960** ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;

b) almeno **7.008** ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 2 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità, allocata in Comune avente popolazione residente inferiore a 4.000 abitanti (tolleranza del 2%) su dati ISTAT (Portale i.stat – <http://dati.istat.it> - tema popolazioni e famiglie – popolazione – popolazione residente al 1° gennaio dell'anno in cui si effettua la procedura di affidamento) o in Comune ricompreso nelle seguenti Aree interne o in quelle che verranno individuate nel periodo di validità del presente accordo: Val Bormida, Valli dell'Ossola, Val di Lanzo, Valli Maira e Grana, Val Sesia, Terre del Giarolo;

c) almeno **2.628** ore/anno per ciascuna postazione con equipaggio composto da 1 unità da garantire in forma continuativa 24 ore per l'intera annualità;

Il numero delle ore dei volontari verrà rideterminato in modo proporzionale in caso di diversa articolazione dell'orario di operatività.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione.

12) di aver svolto nella Regione Piemonte attività in convenzione in forma continuativa e/o estemporanea per trasporti sanitari di emergenza-urgenza extraospedaliera da almeno un anno alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, con almeno 1.000 servizi complessivi per la stessa tipologia di attività nei 5 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione.

Il requisito deve essere posseduto complessivamente dalle OdV nel caso di forme di aggregazione.

ART. 4 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

Le OdV in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 possono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Scopo. L'aggregazione di scopo è uno strumento operativo temporaneo che permette di ampliare la partecipazione attiva delle OdV interessate all'esecuzione dei trasporti sanitari per offrire all'Azienda Sanitaria la più ampia possibilità di garanzia di continuità dei servizi in via di affidamento.

Le OdV che intendono porre in essere forme di collaborazione per l'esecuzione dei servizi previsti dall'art.1 possono contrarre accordi temporanei riconducibili nella sostanza a due modelli di aggregazione.

- A. Un accordo di collaborazione, redatto nella forma di atto pubblico, finalizzato alla realizzazione congiunta delle attività oggetto di affidamento in cui le Associate prevedono le modalità di collaborazione ai fini dell'esecuzione dei servizi, le rispettive responsabilità anche in solido, le risorse messe a disposizione da

ciascun componente, gli aspetti amministrativi e contabili di ciascun partecipante nell'ambito dell'autonomia gestionale ed operativa della singola OdV.

- B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza, redatto nella forma di atto pubblico, da parte delle Associate con indicazione dell'OdV Capofila che assume il relativo coordinamento, le connesse responsabilità delle attività oggetto di affidamento ed i rapporti normo-economici con l'Azienda che affida il servizio.

In entrambe le fattispecie, eventuali modificazioni nell'assetto aggregativo, che non comportino variazioni nella valutazione qualitativa del progetto e nell'oggetto dell'affidamento, previa verifica dell'Azienda Sanitaria Zero, non determinano il venir meno dell'affidamento delle attività alla diversa compagine associativa.

L'aggregazione tra OdV nelle forme di cui sopra può essere costituita da:

- tutte le OdV presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione, salvo espressa rinuncia di una o più delle stesse, che in forma singola non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra ma nel/nei progetto/i risulti dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario.
- una o più OdV con sede autorizzata nel distretto o nell'ambito territoriale ove è ubicata la postazione, che in forma singola o associata non possano autonomamente partecipare alla procedura, in quanto dichiarano, nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché siano in possesso di un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra ma nel/nei progetto/i risulti dichiarato impegnato in altre attività di trasporto sanitario, che si aggregino con una o più OdV, la cui sede autorizzata sia ubicata in un comune non afferente al distretto o all'ambito territoriale della postazione, che dichiarino/nella domanda di partecipazione, una disponibilità di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) utile al raggiungimento di almeno i limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse, ancorché possiedano un monte ore complessivo superiore ai limiti di cui sopra, ma dichiarino di impegnare in quota percentuale in altra attività descritta nel progetto.
- una o più OdV, anche afferenti al distretto o all'ambito territoriale ove è ubicata la postazione che abbia/abbiano già partecipato individualmente su altra/e postazione/i, dichiarata/e nel progetto e che contribuiscano all'aggregazione con la propria quota residuale delle ore di volontariato. La quota residuale di ore di volontariato deve essere inferiore ai limiti previsti dall'art. 3 relativamente alle ore di attività previste per la postazione oggetto di interesse.
- OdV presenti nello stesso distretto o ambito territoriale ove è ubicata la postazione che si aggregino tra di loro, o anche con altre OdV non ubicate nel distretto o

ambito territoriale, per mettere a disposizione un numero di ore annue per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza prestate dai volontari soccorritori (in possesso dei requisiti formativi) che garantiscano complessivamente il servizio con l'impiego di risorse di volontariato maggiore o uguale al 75% del fabbisogno orario della postazione come desumibile dalle attività complessive delle OdV descritte a progetto.

ART. 5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE

Le OdV interessate al convenzionamento, in forma continuativa ed in forma estemporanea, dovranno presentare un Progetto descrittivo di gestione del servizio per ciascuna postazione per cui intendono partecipare alla procedura di affidamento.

1. Individuazione e valutazione convenzioni in forma continuativa

L'Azienda Sanitaria Zero effettuerà la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma continuativa atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

Tale valutazione di qualità viene effettuata sulla base dei sottoelencati criteri fino al raggiungimento del valore massimo di 70 punti.

a) La presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari

Valutazione della formazione: corso VS 118 (5 punti)

1 punto per ogni corso completato nei cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118 fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero totale dei corsi delle OdV aggregate, sommando i corsi di ciascuna OdV ed assegnando 1 punto fino ad un massimo di 5 punti).

Valutazione della formazione: corso abilitazione e mantenimento DAE (5 punti)

1 punto per ogni 10% aggiuntivo oltre al 50% dei volontari iscritti all'OdV in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE alla data di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di volontari formati delle OdV in aggregazione, mettendo il totale dei volontari formati delle OdV aggregate in rapporto al numero totale delle OdV aggregate – TOTALE DEI VOLONTARI AUTORIZZATI DAE / NUMERO DELLE ODV)

0 punti: fino al 50%

1 punto: 51%-60%

2 punti: 61%-70%

3 punti: 71%-80%

4 punti: 81%-90%

5 punti: 91%-100%

Valutazione della formazione e degli aggiornamenti: altri corsi attinenti al servizio in oggetto (5 punti)

1 punto per ogni corso di formazione (diverso dal VS 118 e dal DAE) e di aggiornamento ritenuti attinenti, dall'azienda convenzionante, al servizio in oggetto svolto negli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di presentazione del progetto, fino ad un massimo di 5 punti (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle OdV aggregate, mettendo il totale

dei corsi delle OdV aggregate in rapporto al numero delle OdV aggregate – TOTALE DEI CORSI / NUMERO DELLE ODV).

b) La garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare

Valutazione della capacità organizzativa (10 punti)

Fino a 10 punti per ore/anno eccedenti il numero minimo previsto dall' art 3 secondo la tabella di seguito indicata (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di ore di volontariato eccedenti delle OdV aggregate, mettendo il totale delle ore di volontariato eccedenti delle OdV aggregate in rapporto al numero delle OdV aggregate – TOTALE ORE DI VOLONTARIATO ECCEDENTI / NUMERO DELLE ODV).

	2 unità lett. a)	2 unità lett. b)	1 unità lett. c)
Punti	Ore	Ore	Ore
0	7.960	7.008	2.628
1	almeno 8.760	almeno 8.760	almeno 4.380
2	almeno 10.512	almeno 10.512	almeno 5.256
4	almeno 12.264	almeno 12.264	almeno 6.132
6	almeno 14.016	almeno 14.016	almeno 7.008
8	almeno 15.768	almeno 15.768	almeno 7.884
10	17.520	17.520	8.760

Valutazione delle risorse di volontariato (10 punti)

Al numero dei volontari dell'OdV alla data di presentazione del Progetto, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. volontari dell'OdV valutata}}{\text{nr. volontari dell'OdV con il maggior numero}}$$

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero dei volontari formati delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in OdV concorrenti non sarà conteggiato in nessuna delle stesse. Qualora lo stesso volontario sia iscritto in più OdV aggregate sarà conteggiato una sola volta.

Valutazione delle risorse materiali, di evidente utilità, dell'OdV (5 punti)

1 punto (sino ad un massimo di 5 punti) per ognuno dei seguenti spazi con le seguenti destinazioni d'uso:

- Rimessaggio mezzi, risultante dalla documentazione per l'autorizzazione sanitaria

- Locali dedicati all'aggregazione per il proprio personale ad esclusione di quelli destinati ad ospitare il personale in servizio attivo
- Aule di formazione dedicate
- Ufficio dedicato alle attività amministrative con accessibilità regolamentata ai fini del rispetto della normativa sulla privacy
- Spazio dedicato allo stoccaggio del materiale di consumo

Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche e idroambulanze (5 punti)

1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni ambulanza, automedica e idroambulanza disponibile, immatricolata come mezzo di soccorso o trasporto sanitario secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, e con data di prima immatricolazione nei cinque anni precedenti la data di presentazione del progetto. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero ambulanze OdV 1

A^2 numero ambulanze OdV 2

H^1 numero ore impiegate da OdV 1

H^2 numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione delle risorse materiali: ambulanze, automediche e idroambulanze disponibili per la convenzione (5 punti)

1 punto, fino ad un massimo di 5 punti, per ogni ambulanza, automedica e idroambulanza disponibile (anche in uso in altre convenzioni continuative di emergenza e urgenza), immatricolata come mezzo di soccorso secondo le normative vigenti, in possesso dell'idoneità sanitaria, ove prevista, con data di prima immatricolazione negli otto anni precedenti la data di presentazione del progetto e con chilometraggio non oltre i 150.000 km o 250.000 km, rispettivamente, se alimentata a benzina o diesel. In caso di aggregazioni tra OdV, il numero di mezzi di ogni OdV deve essere rapportato, sulla base della seguente formula di calcolo, alla percentuale tra le ore dichiarate nel progetto rispetto al totale delle ore previste per la convenzione:

$$A^1 \cdot (H^1/H^t) + A^2 \cdot (H^2/H^t) + \dots$$

A^1 numero ambulanze OdV 1

A^2 numero ambulanze OdV 2

H^1 numero ore impiegate da OdV 1

H^2 numero ore impiegate da OdV 2

H^t numero ore totali per la convenzione

Valutazione sulla capacità di arruolamento delle risorse di volontariato (5 punti)

Valutazione del mantenimento e dell'incremento del numero di volontari negli ultimi cinque anni precedenti l'annualità di svolgimento della selezione, misurata come variazione del numero di volontari al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolge la selezione, rispetto alla consistenza iniziale misurata al 1/1 del quinto anno precedente quello della selezione:

- 2 punti: mantenimento o incremento fino al 3%
- 3 punti: incremento maggiore del 3% e fino al 6%
- 4 punti: incremento maggiore del 6% e fino al 9%
- 5 punti: incremento maggiore del 9%

In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata la media ponderata delle percentuali d'incremento del numero di Volontari delle OdV aggregate sulla base della percentuale dichiarata nel progetto.

c) La garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate

Valutazione dell'esperienza maturata: servizi in convenzione (10 punti)

Un massimo di 10 punti vengono attribuiti in base al numero dei servizi di emergenza-urgenza extraospedaliera effettuati in convenzione continuativa ed estemporanea negli ultimi 10 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione. In caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle OdV aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate (TOTALE SERVIZI IN CONVENZIONE / NUMERO TOTALE DELLE ODV).

Il calcolo viene effettuato utilizzando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 \times \frac{\text{nr. servizi 118 totali dell'OdV}}{\text{nr. servizi 118 dell'OdV con il maggior numero di servizi}}$$

Valutazione dell'esperienza maturata: anni di costituzione (5 punti)

Un massimo di 5 punti vengono attribuiti in base all'anno di costituzione, sulla base della seguente formula (in caso di aggregazioni tra OdV deve essere calcolata l'anzianità media delle OdV aggregate, rapportando il totale degli anni di fondazione delle OdV aggregate rispetto al numero totale delle OdV aggregate):

$$\text{Punteggio} = 5 \times \frac{\text{anni dalla costituzione dell'OdV}}{\text{anni dell'OdV con il maggior numero di anni}}$$

PUNTEGGIO MASSIMO DELLE VALUTAZIONI SOPRA DESCRITTE 70 PUNTI.

Si procederà alla valutazione del preventivo rispetto agli standard di riferimento, come da tabella sotto riportata, nei seguenti casi:

1. progetti che raggiungono un punteggio complessivo della valutazione tecnica con scostamento inferiore di 5 punti rispetto al punteggio maggiore;
2. progetto che raggiunga un punteggio complessivo della valutazione tecnica superiore di 5 punti rispetto agli altri progetti;
3. unico progetto presentato.

Standard di riferimento

Determinante di costo	Standard di riferimento
Leasing/Noleggio a lungo termine	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 85.000 oltre IVA).
Utilizzo di mezzi sostitutivi in caso di fermo tecnico mezzo titolare	Nel limite del tetto di spesa riconoscibile
Manutenzione straordinaria	Non previsto
Utenze	acqua, gas/riscaldamento, energia elettrica, telefonia
Numero di ore del personale dipendente a rimborso	Nei limiti previsti dall'art. 3 relativi alle ore di personale volontario
Costo orario della retribuzione per singolo dipendente come da inquadramento contrattuale (categoria C) oltre oneri a carico datore di lavoro (oneri previdenziali – IRAP - INAIL)	CCNL ANPAS, Misericordie e CRI - Specifica delle voci retributive annue – Tredicesima mensilità – Oneri carico datore di lavoro – quota TFR – Costo sorveglianza sanitaria
Numero di dipendenti con mansioni amministrative e di coordinamento	Numero di servizi complessivi dell'OdV o dell'aggregazione
Rimborso di spese per avvicendamento volontari	Deliberazione dell'organo direttivo dell'OdV sulle modalità di rimborso e modalità di tracciabilità degli stessi.
Pasti	Quota percentuale del numero di ore prestate dai volontari soccorritori rispetto al fabbisogno orario della postazione di soccorso e tetto di spesa riconoscibile dall'accordo. (es. in caso di operatività postazione h24/24 e solo volontari n pasti annuo riconoscibili= 1.460)
Divise	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Spese postali	Nel limite di spesa previsto dall'accordo

Cancelleria	Nel limite massimo di spesa previsto dall'accordo
Quote di ammortamento	Nel limite dell'aliquota prevista dall'accordo
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati all'acquisto II III e IV anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 21.250,00)
Quota annuale di ammortamento mezzo titolare al netto di eventuali contributi finalizzati ed I.V.A I e V anno	Nei limiti previsti dalle modalità di rendicontazione (Euro 10.625,00)

I preventivi riferiti ai progetti di cui sopra caso 2 e 3, qualora non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima dell'assegnazione, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nel caso 1 qualora i preventivi non siano congrui rispetto agli standard verranno ricondotti dall'Azienda, prima della valutazione comparativa, nei limiti previsti dagli standard di riferimento.

Nella comparazione il punteggio, fino a un massimo di 30 punti, verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio Assegnato} = 30 \times \frac{\text{preventivo minimo presentato}}{\text{preventivo in valutazione}}$$

L'Azienda procederà all'assegnazione della convenzione all'OdV che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma delle due valutazioni.

2. Individuazione e valutazione convenzioni in forma estemporanea

L'Azienda Sanitaria Zero verificherà che gli aspetti qualitativi espressi nel Progetto di attività per le postazioni di soccorso da convenzionare in forma estemporanea siano aderenti alle disposizioni normative e operative vigenti in materia di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza.

ART. 6 - POSTAZIONI, DISPONIBILITA' E TIPOLOGIA DEI MEZZI

Nella convenzione per le attività oggetto del presente accordo devono essere indicate le postazioni operative presso cui sosterranno i mezzi convenzionati con i relativi equipaggi.

La postazione operativa deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.

Nella convenzione dovranno inoltre essere indicati il numero, la tipologia e l'orario di attività delle postazioni operative.

Le caratteristiche e le dotazioni di bordo dei mezzi di soccorso e di trasporto dovranno corrispondere agli standard stabiliti dalle normative nazionali e dalla programmazione sanitaria regionale.

Il mezzo principale individuato per le postazioni convenzionate in forma continuativa è sostituito, di norma, al raggiungimento dei 150.000 Km o dei 250.000 Km di percorrenza

complessiva rispettivamente se alimentato a benzina o diesel. In entrambi i casi dovrà essere sostituito, di norma, al raggiungimento dell'8° anno di vita dalla data della prima immatricolazione. L'ulteriore utilizzo oltre i suddetti limiti potrà essere valutato e concordato tra le parti.

I mezzi impiegati per le postazioni convenzionate in forma estemporanea e i mezzi sostitutivi del mezzo principale utilizzato per le postazioni convenzionate in forma continuativa potranno essere utilizzati fino al raggiungimento di 250.000 km o di 350.000 km rispettivamente per quelli alimentati a benzina o diesel. Per gli stessi è consentito l'utilizzo fino ad un massimo di 15 anni di vita dalla data della prima immatricolazione.

Nelle convenzioni per le attività di cui all'art. 1 il mezzo viene utilizzato dalle Centrali Operative 118 secondo protocolli operativi predisposti dall'Azienda Sanitaria Zero in ottemperanza ai criteri temporali e di vicinanza.

Azienda Zero e le OdV con essa convenzionata si impegnano reciprocamente a comunicare sempre per iscritto, con almeno tre mesi di preavviso, eventuali modificazioni comunque influenti sulle prestazioni convenzionate, onde consentire una corretta reciproca programmazione relativa agli investimenti ed al personale.

ART. 7 - UNIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA

Le Centrali Operative 118 coordinano in ambito preospedaliero i servizi di emergenza sanitaria oggetto del presente accordo.

Sarà cura dell'Azienda Sanitaria Zero garantire i necessari collegamenti telefonici dedicati tra la Centrale Operativa e le postazioni delle OdV convenzionate per l'esecuzione del servizio.

I sistemi di radiocollegamento con i mezzi di soccorso sono forniti dall'Azienda Sanitaria Zero.

Il mezzo principale individuato per la convenzione in forma continuativa per il soccorso opera esclusivamente per conto della Centrale Operativa 118 e le OdV convenzionate non possono impegnarlo per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

L'OdV convenzionata e coordinata dalla Centrale Operativa 118 non può gestire o organizzare in proprio le chiamate di soccorso, così come pubblicizzare a tal fine il proprio numero telefonico.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE

L'OdV per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo deve assicurare l'utilizzo di personale nella misura e con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale o, in assenza, dalle specifiche della convenzione.

L'OdV, per proprie esigenze organizzative o per promozione del volontariato, potrà inserire ulteriori unità di personale in possesso delle caratteristiche previste dalla normativa suddetta.

Il personale in fase di formazione o che effettua il tirocinio pratico protetto standard formativo "Volontario Soccorritore 118" potrà essere inserito in aggiunta al personale richiesto.

Il personale operante sui mezzi di soccorso si dovrà attenere ai protocolli operativi del Sistema 118 o emessi dall'Azienda Sanitaria Zero.

Le OdV convenzionate ai sensi del presente accordo possono essere chiamate a collaborare nell'elaborazione di protocolli operativi di cui sopra.

Il personale dipendente autista-soccorritore deve essere inquadrato nella categoria C del CCNL Anpas, CCNL Misericordia o CCNL Croce Rossa e non in categoria inferiore.

Qualora le OdV convenzionate dovessero avere la necessità di assumere personale aggiuntivo, per i fini del presente accordo, sono tenute a verificare la presenza di eventuali esuberi tra gli operatori già alle dipendenze di altre OdV convenzionate o precedentemente convenzionate, derivanti da riduzione dell'attività di cui al presente accordo, e, in caso positivo, procedere prioritariamente all'assunzione degli stessi.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'OdV convenzionata è responsabile di tutto il proprio personale utilizzato per l'attività oggetto della convenzione, secondo la propria organizzazione.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente l'OdV convenzionata è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata;
- b) copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del proprio personale.

L'Azienda Sanitaria Zero è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio.

L'OdV convenzionata è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, trasportati e non, in conseguenza dell'attività professionale del personale medico e/o infermieristico.

ART. 10 - REGISTRAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI

L'OdV dovrà garantire per il trasporto sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliera che il proprio personale provveda alla compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute.

Il corretto adempimento di quanto sopra costituisce condizione necessaria per la liquidazione delle competenze mensili spettanti a ciascuna OdV.

L'Azienda Sanitaria Zero e le OdV si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i flussi informativi relativi all'attività che verranno concordati, al fine di semplificare gli adempimenti di carattere gestionale e amministrativo.

L'Azienda Sanitaria Zero provvederà a fornire il collegamento informatico con le postazioni per la registrazione degli interventi.

ART. 11 - RIMBORSO COSTI

Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei costi alle OdV convenzionate si dovrà fare riferimento ai seguenti sistemi:

- A) forma continuativa: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per la disponibilità esclusiva a favore della Centrale Operativa 118 nell'arco temporale definito nella convenzione;
- B) forma estemporanea: con rapporto economico basato sul rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei servizi in rapporto al tempo di impiego del mezzo a fronte della disponibilità manifestata dall'OdV a seguito di richiesta della Centrale Operativa 118;
- C) forma temporanea: nei casi in cui il Sistema 118 sia tenuto istituzionalmente a intervenire con risorse aggiuntive dovrà essere stipulato specifico accordo con le OdV individuate per il servizio richiesto.

I criteri per il riconoscimento dei costi sono individuati nell'Allegato A1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

ART. 12 - CONTRASSEGNI

L'OdV è obbligata ad esporre sui mezzi impiegati per il servizio convenzionato in forma continuativa di emergenza sanitaria il contrassegno regionale.

E' vietata l'esposizione del contrassegno regionale sui mezzi e sugli indumenti del personale volontario o dipendente al di fuori di servizi di soccorso svolti per il servizio di emergenza.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 01.01.2024 ed ha validità triennale.

ART. 14 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

La Direzione Sanità della Regione Piemonte provvederà ad istituire apposita Commissione Tecnica al fine di:

- 1) verificare l'effettiva applicazione del presente accordo su richiesta dell'Assessorato Regionale alla Sanità.
- 2) procedere alla stesura della proposta di adeguamento dell'accordo nei termini indicati dai decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 o da eventuali modifiche normative intervenute nel periodo di validità del presente accordo;

Detta Commissione è costituita da:

- 1 componente per ciascuna delle reti associative nazionali, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, presenti sul territorio regionale;

- componenti in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Zero in numero uguale ai componenti di cui al precedente punto;
- 1 funzionario del Settore Regionale competente.

Le funzioni di segreteria sono garantite dal Settore Regionale competente.

ART. 15 TERMINI PER LE CONVENZIONI

Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di scadenza delle convenzioni l'Azienda Sanitaria Zero deve pubblicare sul proprio sito aziendale l'avviso per l'individuazione delle OdV a cui affidare il servizio di trasporto sanitario di emergenza e trasporto sanitario urgente.

L'avviso deve contenere l'ubicazione delle postazioni operative di soccorso per Comune, ambito territoriale o Distretto/i, con indicazione della tipologia ed orario di operatività.

Nell'avviso verranno indicati i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione previsti nel presente Accordo, richiedendo la presentazione del progetto e del preventivo di costo, certificato da un Revisore Legale iscritto al Registro istituito presso il MEF, per un periodo non superiore a due anni. Sarà cura dell'Azienda Sanitaria Zero specificare nell'avviso l'eventuale disponibilità di locali dedicati alle postazioni.

Il preventivo di costo deve essere redatto con criteri di coerenza e congruità nei limiti delle voci e dei relativi tetti massimi di costo definiti nel presente Accordo.

Il preventivo di costo approvato vincola le parti per quello che riguarda l'erogazione dei rimborsi nel corso dell'anno. Eventuali variazioni di costo che dovessero verificarsi in corso d'anno conseguenti all'operatività richiesta dall'Azienda Sanitaria Zero, verranno evidenziati nei documenti contabili dell'OdV in ambito di consuntivo.

L'Azienda Sanitaria Zero deve concludere il procedimento per l'affidamento delle convenzioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'attività convenzionata.

Le OdV provvedono di norma a fatturare con cadenza mensile, senza addebiti degli eventuali bolli apposti e spese per bonifico, in rate posticipate a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Zero garantisce il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (D.Lgs. 192/2012).

Entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento le OdV devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Zero dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo l'articolazione descritta nell'allegato A1, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento adottato dall'OdV. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nei Registri istituiti presso il MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente.

L'Azienda Sanitaria Zero deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 dicembre.

La mancata trasmissione della rendicontazione o l'inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l'affidamento di nuova convenzione.

ART. 16 PERCORSO DI QUALITÀ

Nell'ottica di perseguire sul territorio regionale l'applicazione omogenea del presente Accordo Quadro, alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali sono riconosciute le attività finalizzate alla corretta e puntuale applicazione delle regole e dei criteri contenuti nel presente Accordo sia in ambito gestionale relativo agli adempimenti operativi che in ambito amministrativo.

In particolare, le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali:

forniscono criteri omogenei, prudenziali e coerenti per la compilazione delle voci di costo elencate nei preventivi e nelle successive rendicontazioni per le convenzioni continuative secondo i modelli di cui al presente Accordo, al fine di evitare non corrette ripartizioni tra i diversi servizi erogati dalle singole OdV;

- verificano i contenuti dei testi di convenzione proposti dall'Azienda Sanitaria Zero prima della sottoscrizione da parte delle proprie Associate;

- erogano appositi corsi di formazione o aggiornamento per il personale amministrativo delle Associate e dei Revisori;

- forniscono supporto alle Associate per la corretta rilevazione analitica dei dati contabili di ciascuna Associata, anche mediante l'uso di applicativi informatici, dei servizi oggetto del presente accordo;

- prevedono le forme di verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità fornendo alle singole Associate procedure operative atte a garantire il livello qualitativo del servizio;

- verificano la corretta compilazione delle schede intervento nel rispetto dei contenuti e delle tempistiche, approvati dalla Regione Piemonte, per permettere all'Azienda di ottemperare all'obbligo informativo nei confronti della Regione Piemonte relativamente ai flussi previsti dal Ministero della Salute;

- verificano la corretta tenuta dei libri obbligatori per le Associate e l'iter di approvazione dei documenti che li compongono;

- supportano la corretta applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;

- verificano l'assenza di eventuali incompatibilità o di conflitto d'interesse nella titolarità delle cariche anche elettive all'interno delle Associate. In particolare, l'assunzione di cariche, anche a titolo gratuito, da parte di personale sanitario dipendente o convenzionato del SSR;

- organizzano attività di promozione e valorizzazione del Volontariato finalizzate al reperimento e qualificazione dei volontari.

Le attività di cui sopra sono oggetto di apposito atto stipulato tra l'Azienda Sanitaria Zero e le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali per le convenzioni inerenti i servizi previsti dal presente Accordo.

Le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali si impegnano a presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria Zero del termine delle procedure di affidamento, unitamente al preventivo, un progetto di attività per le proprie Associate, da approvare da parte di Azienda Zero.

Nel progetto di cui sopra dovranno essere precisate le procedure e le professionalità impiegate per lo svolgimento delle attività e le tipologie di costo derivanti.

L'Azienda Sanitaria Zero si impegna a corrispondere alle Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali i costi effettivamente sostenuti per le voci inserite nel progetto e concordate a preventivo.

Entro il 30 settembre di ogni anno le Organizzazioni regionali rappresentative delle reti associative nazionali devono trasmettere all'Azienda Sanitaria Zero dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio.

L'Azienda Sanitaria Zero deve provvedere alla approvazione dei consuntivi entro il 31 dicembre.

ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE

Qualora le aziende abbiano in essere convenzioni pluriennali stipulate in data precedente a quella di approvazione del presente accordo ovvero in caso di proroghe di contratti in essere, le stesse dovranno comunque provvedere, a decorrere da 01.01.2024, all'adeguamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Accordo.

I requisiti minimi dell'art. 3 punto 11), i parametri di valutazione dell'art. 5 punto 1) lettera b), i nuovi limiti delle ore totali lavorate su postazione da ogni singolo dipendente con mansioni da soccorritore ed i relativi costi sono rideterminati per l'anno 2024 in proporzione al periodo di tempo che decorre dal mese successivo a quello della pubblicazione degli avvisi per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario. Per il periodo precedente restano fermi i limiti già previsti dall'Accordo di cui alla D.G.R. 48-7791 del 30.10.2018 e s.m.i..

Nel caso l'indizione della procedura di affidamento per l'anno 2024 avvenga nel corso del 2024, il riferimento di cui all'art. 3 punto 11 per i dati di popolazione deve intendersi al 01.01.2023.

I costi a valenza pluriennale originati e riconosciuti fino al 31.12.2023 che producono ancora effetti economici negli esercizi successivi saranno rimborsati fino al loro esaurimento, secondo quanto stabilito dagli accordi al tempo vigenti.

Nel caso l'indizione della procedura di affidamento per l'anno 2024 avvenga nel corso del 2024, le OdV affidatarie provvederanno alla presentazione di un'unica rendicontazione ad Azienda Sanitaria Zero; le differenze rispetto alle quote di acconto erogate dalle Aziende Sanitarie relativamente all'eventuale periodo di proroga saranno conguagliate da Azienda Sanitaria Zero con la prima mensilità del nuovo affidamento.

ART. 18 - SPESE FISCALI

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione del presente accordo sono a carico della Regione Piemonte.

ALLEGATO A1

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI

CONVENZIONI IN FORMA CONTINUATIVA

Il carattere non oneroso del servizio svolto dalle OdV è garantito dal principio del riconoscimento e del rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio oggetto delle convenzioni disciplinate dal presente accordo.

Fermo restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali, gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalle norme nazionali e regionali, a cui le OdV sono tenute, il presente Accordo individua i criteri da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni disciplinate dallo stesso onde evitare una sovra compensazione nei meccanismi di rimborso.

La rendicontazione dei costi è finalizzata alla corretta rappresentazione ed imputazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività affidate.

CRITERI GENERALI

Periodo di rendicontazione: la rendicontazione è riferita all'arco temporale di validità della convenzione stipulata.

Eleggibilità del costo: attiene alla competenza economica del costo relativo al periodo di rendicontazione.

Effettività del costo: attiene al definitivo ed irrevocabile pagamento ovvero all'accertamento dell'impegno di pagamento del costo eleggibile.

Ammissibilità del costo: attiene alla coerenza tipologica dei costi presentati al rimborso secondo i seguenti requisiti:

- a) Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;
- b) Il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere;
- c) Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione;
- d) Il costo deve rientrare in una delle categorie previste dal presente Accordo;
- e) Il costo deve essere iscritto nella contabilità generale dell'OdV e deve essere chiaramente identificabile e distinguibile dagli altri costi;
- f) Il costo deve essere analiticamente rilevato, laddove possibile, ed imputato alle diverse attività dell'OdV in coerenza ai criteri specifici descritti nel presente documento;
- g) Il costo deve essere supportato dalle relative pezze giustificative di appoggio, documenti contabili, rientranti nel periodo di rendicontazione;

- h) Il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- i) L'I.V.A. può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola OdV che sottoscrive la convenzione. La stessa, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il proprio regime I.V.A. applicabile.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) Multe, ammende, penali e spese legali;
- b) Automobili o altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

Il riconoscimento dei costi derivanti dall'esito di controversie legali, originate nel periodo di validità del presente Accordo, dovrà essere oggetto di apposita valutazione con l'Azienda convenzionante.

DESCRIZIONE COSTI E STANDARD RELATIVI

MEZZI DI SOCCORSO

- a) Leasing / Noleggio a lungo termine
- b) Assicurazione
- c) Manutenzione ordinaria
- d) Manutenzione straordinaria
- e) Pulizia e disinfezione
- f) Carburante e additivi
- g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine
- h) Altri costi mezzi

L'OdV deve fornire per la postazione di soccorso convenzionata idoneo mezzo di soccorso con le caratteristiche previste dalla normativa nazionale, regionale e secondo quanto indicato nel presente Accordo.

Per la postazione convenzionata l'OdV individua il mezzo principale e ne comunica la targa nel preventivo. Per tale mezzo è previsto il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per le sostituzioni è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), in ogni caso nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento, dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h).

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

Il rimborso dei costi sostenuti per la voce di cui alla lettera f) è calcolato per tutti i mezzi impiegati per la postazione convenzionata di riferimento in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione stessa e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno.

Al fine di una corretta imputazione l'OdV dovrà provvedere ad una rilevazione analitica per ogni mezzo dei singoli costi sostenuti, dei Km percorsi e dei servizi effettuati per ciascuna postazione convenzionata.

E' ammesso, in caso di fermo tecnico che richieda un intervento di manutenzione urgente e non programmabile, un periodo di non operatività del mezzo non superiore ad un'ora, da segnalare tempestivamente alla Centrale Operativa 118.

E' ammesso altresì un periodo di non operatività del mezzo non superiore alle tre ore per necessità manutentive programmate da concordarsi, almeno tre giorni prima della data dell'intervento manutentivo, obbligatoriamente con la Centrale Operativa 118.

In entrambi i casi sopra descritti alla scadenza deve essere ripristinata l'operatività.

Qualora l'operatività del mezzo non sia ripristinata entro i termini e fino a 360 ore anno, anche non continuative e cumulabili, l'Azienda Sanitaria Zero trattiene dai rimborsi il corrispettivo derivante dalla decurtazione dei costi preventivati per la postazione convenzionata per il periodo di inoperatività. Il conteggio economico avviene ad ore basato sul periodo di inoperatività arrotondato per eccesso all'ora.

L'Azienda Sanitaria Zero potrà avvalersi di altro soggetto in possesso dei requisiti durante il periodo di non operatività.

L'Azienda Sanitaria Zero ha titolo ad esercitare la risoluzione del rapporto convenzionale relativamente alla postazione interessata qualora il fermo macchina sia superiore alle 360 ore annue anche non continuative.

a) Leasing / Noleggio a lungo termine

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio a lungo termine, dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione. In caso di contratto di leasing il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione degli interessi previsti dal contratto ed oneri accessori di stipula, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

In caso di contratto di noleggio a lungo termine il valore del bene deve rientrare nei limiti previsti in caso di acquisto, ad eccezione del costo del noleggio e degli oneri accessori, che saranno rendicontati nella voce "interessi passivi" (g).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la copertura assicurativa, il costo verrà rendicontato nella voce "Assicurazione" (b).

Per entrambe le tipologie contrattuali, qualora sia prevista la manutenzione ordinaria o straordinaria, il costo verrà rendicontato nelle corrispondenti voci (c) e (d).

Al fine di una corretta rendicontazione dei costi previsti dalle forme contrattuali di cui sopra, tali costi dovranno essere evidenziati analiticamente nel canone periodico.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda Sanitaria Zero l'esercizio del diritto di riscatto del mezzo.

b) Assicurazione

Sono riconosciuti i costi (comprese le franchigie) per le polizze di assicurazione che possono essere stipulate nelle seguenti formulazioni:

- a) RCA + Kasko con franchigia;
- b) RCA + Collisione con franchigia;
- c) RCA;

Le formulazioni di cui sopra possono includere garanzie aggiuntive con franchigia (ove prevista), quali ad esempio: copertura Ricorso Terzi, furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, cristalli, assistenza stradale, tutela legale, infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa.

c) Manutenzione ordinaria

Sono riconosciuti i costi relativi agli interventi previsti dal fabbricante nel piano d'uso, le sostituzioni degli pneumatici e la manutenzione per le parti soggette a normale usura, non coperti da garanzia del fabbricante.

Per il mezzo principale a partire dal 6 anno di immatricolazione o oltre i 180.000 km è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Zero per interventi di costo superiore a 3.500 euro ciascuno.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

d) Manutenzione straordinaria

Qualora le polizze assicurative non prevedano la copertura di rischi come evidenziati nel paragrafo assicurazione, sono ammissibili i costi relativi ad interventi di carrozzeria per

usura o incidenti stradali e per manutenzione straordinaria diversa da quella prevista al punto precedente, sempre esclusi i casi di colpa grave, o nei limiti di quanto accertato dalle autorità competenti.

Per il mezzo principale, i costi sono riconosciuti previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Zero convenzionante.

Detta autorizzazione dovrà pervenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'Azienda della documentazione completa; in assenza di risposta la richiesta verrà considerata autorizzata.

e) Pulizia e disinfezione

Sono ammissibili i costi per materiale di pulizia e disinfezione mezzi, in alternativa ai costi per il servizio di pulizia e disinfezione mezzi.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per pulizia e disinfezione verrà attribuito in parti uguali ai mezzi impiegati in attività di soccorso e trasporto e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

f) Carburante e additivi

L'OdV deve provvedere alla richiesta di rimborso UTF e deve imputare i costi di carburante al netto dei rimborsi UTF incassati, in caso contrario l'azienda convenzionante ha titolo a decurtare dal rimborso un corrispettivo pari alla media annuale del rimborso UTF moltiplicato per i litri di carburante. I litri sono determinati dal rapporto tra il costo totale imputato a consuntivo ed il costo medio del carburante dell'anno di riferimento.

Per gli additivi antinquinamento, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per tale prodotto verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano l'additivo. Il costo rendicontato non potrà superare il valore corrispondente al costo medio dell'additivo moltiplicato per il 6% dei litri di carburante.

In caso di utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica, nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo per l'energia utilizzata per le ricariche verrà rendicontato in base alla percentuale tra i km percorsi dal mezzo per la convenzione rispetto al totale dei km percorsi dai mezzi che utilizzano tale fonte di alimentazione.

g) Interessi passivi e costi per finanziamento / leasing / noleggio a lungo termine

Possono essere imputati solo per la parte inerente all'esercizio di riferimento, come rilevati dalla documentazione contrattuale.

h) Altri costi mezzi

I costi devono essere specificati in fase di preventivo e consuntivo. Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali a tutti i mezzi dell'OdV e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

ATTREZZATURA E PRESIDI SANITARI IN DOTAZIONE AL MEZZO DI SOCCORSO

Sono riconosciuti i costi relativi alla manutenzione periodica prevista dal fabbricante per le attrezzature e i presidi in dotazione sui mezzi impiegati per la convenzione, previsti dalla normativa regionale vigente.

Sono ammissibili i costi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei presidi di cui sopra, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Zero, sempre esclusi i casi di colpa grave.

L'OdV può optare per la stipula di contratti di Leasing o noleggio operativo per le attrezzature e i presidi sanitari in dotazione al mezzo impiegato per la convenzione dando evidenza delle motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali strumenti di acquisizione.

L'OdV si impegna a valutare con l'Azienda Sanitaria Zero l'esercizio del diritto di riscatto del bene.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

RADIOCOLLEGAMENTI E TELECOMUNICAZIONI

Il sistema di comunicazioni radio è messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria Zero e pertanto i costi sono a carico dell'Azienda stessa.

Nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi di manutenzione, installazione o disinstallazione degli apparati mobili e veicolari potranno essere rimborsati i costi sostenuti previa autorizzazione agli interventi da parte dell'Azienda Sanitaria Zero.

Non sono riconosciuti i costi relativi a impianti radio e altri apparati radio di proprietà dell'OdV.

Sono altresì messi a disposizione gli apparati telefonici mobili e contestualmente sono assicurate le sostituzioni e le manutenzioni per gli stessi.

Sono riconosciuti i costi di eventuali ulteriori apparati di telefonia e di comunicazione mobile per i quali venisse richiesta l'acquisizione da parte dell'Azienda convenzionante.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti

dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

GESTIONE STRUTTURA

Sono riconoscibili i costi sostenuti per contratti di locazione, pulizia e disinfezione sede, spese condominiali, utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua), manutenzione ordinaria, assicurazione sede, imposte e tasse inerenti alla sede.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nei limiti massimi approvati in sede di preventivo, fatto salvo per i costi delle utenze, in caso di variazioni dei prezzi di riferimento, evidenziate dalle OdV in fase di rendicontazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

PERSONALE DIPENDENTE

Sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro.

Nel caso di utilizzo di personale con contratto di somministrazione lavoro è rendicontabile il costo esclusivamente nel limite dell'importo previsto per il corrispondente profilo dal contratto di lavoro nazionale applicato dall'OdV.

Personale dipendente con mansioni di soccorritore

È rendicontabile il costo del personale con mansioni di soccorritore corrispondente ad un monte ore lavorate pari al numero di ore indicate nel progetto di attività.

In caso di rideterminazione in riduzione dell'operatività oraria di postazioni esistenti, potrà essere adottato un criterio diverso da quello proporzionale sopra indicato previo accordo tra le parti.

Metodo di calcolo del costo orario rendicontabile:

(RETRIBUZIONE + ONERI) totali H lavorate totali

Retribuzione = Retribuzione contrattuale lorda annua secondo inquadramento contrattuale, quote aggiuntive di retribuzione individuali lorde annue, tredicesima mensilità, quota annua di trattamento di fine rapporto, voci stipendiali di retribuzione variabile lorda connesse al lavoro notturno, festivo e straordinario, assegno per nucleo familiare o quota di aggiunta di famiglia equivalenti. Sono escluse le indennità per la pronta disponibilità.

Sono riconoscibili le indennità per lavoro notturno e festivo fino a 7 turni notturni e 2 turni

festivi mensili per dipendente.

ONERI = Oneri previdenziali e fiscali a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, IRAP)

L'OdV deve evidenziare in un prospetto analitico per singolo dipendente gli oneri di cui sopra.

H lavorate totali = debito orario contrattuale annuo al netto delle ore di assenza retribuite. In caso di part time il debito orario contrattuale viene riproporzionato rispetto alla percentuale di attività.

H lavorate su postazione = ore di impegno compresa l'attesa dedicate effettivamente alla postazione.

La somma delle ore lavorate da ogni singolo dipendente non potrà superare i seguenti limiti, derivanti dai requisiti minimi dell'art. 3 punto 11):

2 unità lett. a)	2 unità lett. b)	1 unità lett. c)
Ore	Ore	Ore
9.560	10.512	6.132

In caso di diversa articolazione dell'orario di operatività il limite verrà rideterminato in modo proporzionale.

Nel caso in cui l'OdV convenzionata sia affidataria di più postazioni e in sede di preventivo abbia dichiarato l'utilizzo di personale dipendente nel limite massimo del monte ore previsto per tutte le postazioni, potranno essere rendicontate le ore lavorate nel limite cumulativo delle postazioni coperte, senza tenere conto del limite delle singole postazioni.

Nel caso in cui l'OdV convenzionata sia affidataria di più postazioni e in sede di preventivo abbia dichiarato l'utilizzo di personale dipendente nel limite massimo del monte ore previsto solo per alcune delle postazioni, potranno essere rendicontate le ore lavorate nel limite cumulativo delle postazioni coperte, fatto salvo che non può essere superato il monte ore preventivato per le postazioni con utilizzo dichiarato inferiore al limite massimo.

Nel caso in cui l'OdV convenzionata sia affidataria di più postazioni e in sede di preventivo abbia dichiarato l'utilizzo di personale dipendente inferiore al limite massimo per singola postazione, tale limite non potrà essere superato in sede di rendicontazione ore consuntivate per singola postazione.

Unitamente ai singoli rendiconti sarà cura del soggetto convenzionato presentare schede analitiche per singolo dipendente delle ore lavorate per ciascuna postazione, del costo annuo suddiviso nelle voci stipendiali ed oneri che compongono la retribuzione come sopra dettagliata.

Personale amministrativo e tecnico

All'OdV potrà essere riconosciuto il costo di personale amministrativo in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV secondo lo schema di seguito indicato:

n. 1 da 1.000 a 12.000;

n. 2 da 12.001 a 24.000;
n. 3 da 24.001 a 36.000;
n. 4 da 36.001 a 48.000;
n. 5 da 48.001 a 60.000;
n. 6 da 60.001 a 72.000;
n. 7 oltre 72.000

Un coordinatore amministrativo quando il numero di servizi complessivi superi numero 50.000.

L'OdV è tenuta a presentare un prospetto dal quale l'Azienda Sanitaria Zero possa rilevare in modo analitico il numero dei servizi.

Inoltre, potrà essere riconosciuto il costo di personale con mansioni di coordinatore tecnico in relazione ai servizi complessivamente svolti dall'OdV o al numero di personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato e con contratto di somministrazione lavoro con mansioni di soccorritore secondo lo schema indicato:

n. 1 da 30 a 50 unità di personale o da 10.000 a 60.000 servizi annui;
n. 2 oltre 50 unità di personale o oltre 60.000 servizi annui.

Nel computo del personale dipendente è inoltre riconoscibile la figura di n. 1 addetto alla logistica qualora l'OdV svolga più di 60.000 servizi.

I costi per il personale amministrativo, il coordinatore amministrativo, il coordinatore tecnico e l'addetto alla logistica saranno ripartiti in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Non potranno più essere riconosciuti i costi per personale neoassunto con mansione di addetto a pulizia e sanificazione e, pertanto, potranno essere solo rendicontati i costi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, con ripartizione in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

I costi sostenuti dall'OdV per la remunerazione del consulente del lavoro saranno suddivisi in parte uguale per ciascun dipendente ed imputati come previsto per la retribuzione del personale stesso.

Relativamente al costo per il pasto del personale dipendente è riconoscibile 1 pasto al giorno purché il turno di lavoro sia superiore alle 6 ore e nel limite massimo di 7,00 euro per pasto.

Unitamente al preventivo ed al consuntivo sarà sempre cura dell'OdV trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente in servizio per la convenzione di riferimento con la descrizione del livello di inquadramento contrattuale e della mansione svolta.

Personale volontario

- Pasti volontari

Qualora l'Azienda Sanitaria Zero non provveda direttamente, per ogni postazione convenzionata H/24 saranno riconoscibili i seguenti rimborsi documentati per i pasti dei volontari, nel limite massimo di 7,00 euro per pasto:

- Postazione MSB-MSA: 4 pasti al giorno
- Postazione ASA: 2 pasti al giorno

Detto rimborso sarà proporzionalmente ridotto qualora l'OdV faccia ricorso a personale dipendente con mansioni di soccorritore, rapportando l'utilizzo orario del dipendente al numero massimo dei pasti riconoscibili (n. 1460 pasti anno).

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di pasti deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

- **Rimborsi spese viaggio**

Saranno unicamente rimborsati i costi dei volontari inerenti eventuali percorrenze chilometriche effettuate con automezzo proprio da/per l'abitazione per/da il luogo di presa servizio dietro autorizzazione scritta dell'Organo Direttivo dell'OdV, previa segnalazione all'Azienda Sanitaria Zero, e nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso da sommarsi agli eventuali pedaggi autostradali. Sarà cura dell'OdV convenzionata predisporre idonea documentazione analitica e nominativa di detti rimborsi.

I costi saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata in relazione all'effettivo turno svolto presso la postazione stessa.

- **Formazione**

I costi relativi ai corsi allegato A verranno riconosciuti nell'importo massimo di Euro 70,00 per volontario che abbia effettuato l'esame di certificazione regionale. Eventuali modifiche allo standard formativo regionale potranno comportare una modifica dell'importo massimo di cui sopra da parte della Direzione Sanità.

I costi relativi ai corsi allegato A saranno imputati direttamente a ciascuna postazione convenzionata.

In relazione ai corsi di retraining DAE è riconosciuto per ogni unità di personale formata un importo massimo di Euro 2,50.

I costi relativi ai corsi retraining DAE saranno imputati in base al rapporto tra i servizi effettivamente svolti per la convenzione di riferimento e i servizi totali.

Gli importi relativi ad entrambe le tipologie di corsi sono comunque soggetti a rendicontazione e si riferiscono all'utilizzo del materiale, dei presidi didattici, delle docenze e ai costi per la promozione e il reclutamento dei discenti.

- **Assicurazione**

Saranno riconosciuti gli oneri relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra

i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

- Volontari in servizio civile

I costi relativi all'utilizzo dei volontari in servizio civile saranno rimborsati in relazione all'effettiva attività per la postazione in rendicontazione.

- Divise

Per quanto concerne l'abbigliamento è riconosciuto il costo per l'acquisto di apposite divise, certificate a norme di legge, ad alta visibilità con bande rifrangenti.

Il costo totale sostenuto per l'acquisto di quanto sopra deve essere ripartito equamente tra tutte le convenzioni in forma continuativa (118/altri trasporti) nella misura massima di n. 22 dotazioni complete annuali (comprehensive di calzature) per MSA-MSB e n. 11 dotazione per ASA per un importo massimo di euro 350,00 (I.V.A. esclusa) cadauna per ciascuna convenzione.

Per tale importo potrà essere consentito l'acquisto di singoli capi di vestiario a seconda delle necessità e non necessariamente la divisa completa.

Per le postazioni con operatività inferiore alle 24 ore, il numero di divise deve essere rideterminato in rapporto all'operatività della postazione.

MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO

L'Azienda Sanitaria Zero, direttamente o tramite apposite convenzioni, provvede alla fornitura del materiale e dei presidi sanitari in uso alle sole postazioni di soccorso avanzate e avanzate di base.

Le OdV provvedono all'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo previsto dalla DGR 45-6134 del 11/06/2007 per le postazioni di soccorso di base.

Gli approvvigionamenti di ossigeno sono riconoscibili sino alla presa in carico della fornitura da parte dell'Azienda convenzionante.

I costi relativi all'ossigeno saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dai mezzi che utilizzano tale dispositivo medico.

I costi relativi al materiale sanitario di consumo saranno imputati direttamente alla postazione convenzionata o ripartiti utilizzando il rapporto esistente tra il numero di servizi svolti per la singola convenzione ed il numero dei servizi effettuati complessivamente dall'OdV, al netto dei servizi svolti per le convenzioni dei mezzi di soccorso avanzato o avanzato di base.

COSTI AMMINISTRATIVI

Spese postali

Imposte e tasse

Sconti ed abbuoni passivi

Cancelleria

Canoni manutenzione vari

Emolumenti Revisori dei Conti

Consulenze

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

I costi derivanti da consulenze dovranno essere esplicitati a preventivo o concordati successivamente con l'Azienda Sanitaria Zero, esclusivamente nel caso in cui emergano necessità nel corso del periodo di validità della convenzione, compresi quelli derivanti da obblighi di legge (ad esempio D.Lgs 81/2008, Regolamento UE in materia di privacy).

I costi risultanti dalla ripartizione saranno riconosciuti nel limite massimo di:

- spese postali euro 2,00 per ciascun volontario iscritto a libro soci, per ciascuna postazione convenzionata H24;
- costi di cancelleria euro 1.500,00 per ciascuna postazione convenzionata H24.

QUOTE DI AMMORTAMENTO

Automezzi

Arredamenti

Macchine ufficio

Attrezzatura sanitaria mezzi

Hardware

Software

Fabbricati e capannoni

Costi pluriennali ristrutturazioni sede

Sono riconosciuti gli ammortamenti ordinari ai sensi della tabella ministeriale sotto riportata, gruppo XXI servizi sanitari, DM 31.12.88 aggiornato ed integrato con norme DL 27.04.90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90:

TIPO COSTO	% QUOTE AMMORTAMENTO
EDIFICI	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%
MOBILI ED ARREDAMENTO	10%
ATTREZZATURA SPECIFICA	12,5%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	12%
MACCHINE UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE (compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici)	20%
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	20%
AUTOVETTURE E SIMILI	25%
AMBULANZE	25%
COSTI RISTRUTTURAZIONE LOCALI	20%
SOFTWARE	20%

Ad eccezione dei costi per ristrutturazione locali e software, per tutte le altre voci sarà riconosciuto per il primo anno un ammortamento pari ad 1/2 di quello consentito dalla soprastante tabella. Pertanto, prendendo ad esempio un'ambulanza, essa verrà interamente ammortizzata in n. 5 anni secondo lo schema di ammortamento che segue:

ANNO % AMMORTAMENTO

1	12,5
2	25
3	25
4	25
5	12,5

La ripartizione dei costi pluriennali sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

AUTOMEZZI

Per l'acquisto di ambulanze di prima immatricolazione sono riconoscibili quote di ammortamento su un valore massimo di euro 85.000 I.V.A. esclusa. I costi per l'eventuale allestimento del mezzo con dotazioni diverse da quanto previsto dalle normative regionali vigenti, qualora sia richiesto dall'Azienda convenzionante, dovranno essere evidenziati separatamente (a preventivo e consuntivo) e non rientrano nel valore massimo di cui sopra. Qualora l'OdV si avvalga dei benefici di legge previsti dell'art. 96 L. 342/2000 o in alternativa dall'art. 20 del DL 269/2003 convertito in L. 326/2003, la quota di ammortamento sarà riconosciuta sul valore al netto dei benefici. Anche nel caso di acquisto di mezzi già immatricolati l'ammortamento è riconosciuto sul valore di acquisto nel limite sopra indicato.

La quota di ammortamento è riconosciuta qualora l'acquisto dei beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'OdV avvenga con fondi propri o con finanziamento di terzi

(contributi, lasciti o donazioni) non finalizzati. Qualora nei documenti contabili che documentano l'acquisto sia evidenziato il pagamento diretto, di tutto o parte del costo, da parte di un soggetto terzo, non potrà essere riconosciuta la corrispondente quota. In caso di acquisto del mezzo con contributo proveniente da Fondazioni o enti assimilabili (pubblici o privati) sarà riconosciuta la sola quota di ammortamento eccedente la parte finanziata nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

In caso di utilizzo per la convenzione di ambulanza o altro mezzo non di nuova immatricolazione, la quota di ammortamento per il primo anno di utilizzo viene rapportata al periodo di impiego (es. ambulanza che entra in servizio al 2° anno di vita nel mese di settembre, ammortamento riconosciuto per 4/12 della quota annua).

Per il mezzo principale individuato dall'OdV viene riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti pari alla percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, qualora sia pari ad almeno il 98%, comprese le percorrenze per motivi logistici.

Per i costi sostenuti per i mezzi sostitutivi è previsto il rimborso calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, sempre nel limite di 7.000,00 euro complessivi. Tale importo è riproporzionato in base all'orario di operatività.

Per le convenzioni con articolazione oraria diversa da H24, per il mezzo principale è previsto il rimborso della percentuale ottenuta rapportando i Km effettivamente percorsi per la postazione convenzionata di riferimento e i Km totali percorsi dal mezzo nel corso dell'anno, comprese le percorrenze per motivi logistici e rifornimento.

Nel caso in cui la percentuale chilometrica del mezzo individuato come principale, a consuntivo, sia inferiore al 98% i costi di tutti i mezzi impiegati per il servizio verranno calcolati in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la postazione convenzionata ed i Km totali percorsi per la postazione convenzionata di riferimento.

Nel caso in cui non sia individuato il mezzo principale, il rimborso dei costi sostenuti verrà calcolato in percentuale rapportando i Km effettivamente percorsi da ciascun mezzo per la convenzione ed i Km totali percorsi per la convenzione di riferimento.

ATTREZZATURA SANITARIA MEZZI

Sono riconosciute le quote di ammortamento relative alle apparecchiature comprese nella dotazione dei mezzi impiegati per la convenzione previste dalla normativa regionale o richieste dall'Azienda Sanitaria Zero.

Nel caso in cui l'OdV non rilevi i costi di cui sopra per singolo mezzo, il costo complessivo verrà attribuito in parti uguali ai mezzi che hanno in dotazione le attrezzature e presidi suddetti e successivamente ripartito sulla convenzione di riferimento sulla base dei criteri previsti per il singolo mezzo.

I costi sostenuti per le attrezzature e i presidi attribuiti ai mezzi sostitutivi concorrono al raggiungimento del limite di 7.000,00 euro complessivi previsto per i mezzi stessi.

ARREDAMENTI - MACCHINE UFFICIO - HARDWARE - SOFTWARE

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per la ripartizione dei costi amministrativi.

FABBRICATI E CAPANNONI

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

COSTI PLURIENNALI RISTRUTTURAZIONI SEDE

I costi derivanti da manutenzione straordinaria della sede, sempre concordati con l'Azienda convenzionante, potranno essere esposti a consuntivo. I costi dovuti a casi dettati da adeguamenti normativi (richieste pervenute a seguito di verifica ispettiva da parte dell'A.S.L. di competenza o per lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) dovranno essere indicati a preventivo o comunicati successivamente. I costi manutentivi su immobili di proprietà concordati andranno ad aumento del valore originario del bene ed ammortizzati utilizzando la tabella di riferimento.

Gli eventuali costi di nuova costruzione, acquisto od ampliamento della sede dovranno essere tassativamente concordati con l'azienda per l'eventuale inserimento nel preventivo e successivo rendiconto.

Per le voci "fabbricati e capannoni" e "costi pluriennali ristrutturazione sede" (8.08 e 8.09), fatto salvo i costi autorizzati fino al 31/12/2023, sarà applicato un limite massimo di riconoscimento a preventivo e a consuntivo per le spese sostenute a partire dal 01/01/2024 pari al 10% del totale convenzione al netto dei costi di cui al capitolo di spesa 5 "Costo del personale" e delle stesse voci 8.08 e 8.09.

La ripartizione dei costi avviene con la stessa modalità utilizzata per l'imputazione dei costi di gestione della sede.

BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516,00 EURO

Sono ammissibili i costi per beni strumentali inferiori a 516,00 euro approvati nel preventivo oppure autorizzati dall'Azienda convenzionante in corso d'anno.

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati, nel limite di 1.000 euro per postazione. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

ALTRI COSTI

Oneri bancari

Tali costi saranno imputati a ciascuna convenzione utilizzando il rapporto esistente tra i

rimborsi preventivati per la singola postazione convenzionata ed il totale Proventi e Ricavi del Bilancio tipo degli Enti del Terzo Settore (D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali 05.03.2020) dell'esercizio di riferimento, ad eccezione degli elementi identificati nella sezione A ai punti 4), 6), 8), dei rimborsi assicurativi compresi nel punto 10) e che sono imputati a diretta riduzione dei relativi costi rendicontati. Inoltre, possono essere detratti dal totale Proventi e Ricavi del Bilancio i ricavi relativi ad attività statutarie diverse dal trasporto socio-sanitario, a condizione che i relativi costi non vengano richiesti a rimborso nella rendicontazione.

CONVENZIONI IN FORMA ESTEMPORANEA

La forma estemporanea è quella tipologia di servizio che riconosce l'effettuazione di interventi di soccorso attivati nell'ambito di disponibilità non continuative manifestate dalle OdV.

Le ASR rimborsano in corso d'anno i costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio sulla base del tempo di impiego del mezzo di soccorso convenzionalmente definito in 2 minuti per ogni chilometro percorso, sia in ambito urbano che extraurbano, e 100 minuti per ogni intervento.

Le OdV devono presentare entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione dell'attività e dei costi sostenuti per l'impegno orario complessivo annuale dedicato al servizio in convenzione. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal Bilancio o dal Rendiconto Finanziario dell'esercizio di riferimento approvato dal competente organo associativo.

Le categorie di costo oggetto di rimborso sono di seguito indicate:

AUTOMEZZI

Carburante: rimborso determinato sulla base di un consumo medio chilometrico pari a 5 km/l ed un costo medio del carburante riferito al mese di fatturazione, come rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico;

Ammortamento, assicurazione, pulizia e disinfezione mezzi, manutenzione attrezzature sanitarie: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rispetto al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo:

Ammortamento	Euro 17.000 valore orario euro 1,94
Assicurazione	Euro 2.000 valore orario euro 0,23
Pulizia e disinfezione mezzi	Euro 2.500 valore orario euro 0,29
Manutenzione attrezzature sanitarie	Euro 500 valore orario euro 0,06

Manutenzione ordinaria: rimborso che viene proporzionato alla percorrenza chilometrica su un valore unitario determinato sulla base di un costo di 7.500 euro ogni 30.000 km (euro 0,25/km)

VOLONTARI

Divise, pasti, assicurazione volontari e formazione: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al valore riconoscibile per la postazione di soccorso convenzionata nella forma continuativa nei suoi standard di riferimento.

Divise	Euro 9.394 (22 dotazioni x 427 euro) valore orario euro 1,07
--------	--

Pasti Euro 10.220 (4 pasti x 365 gg x 7 euro a pasto) valore orario euro 1,17

Assicurazione volontari Euro 240 (12 volontari x 20 euro pro capite) valore orario euro 0,03

Formazione Euro 1595 (24 volontari x 66,47 euro pro capite) valore orario euro 0,18

STRUTTURA

Costi per la gestione della struttura, amministrativi ed ammortamenti vari: rimborso proporzionato al tempo di utilizzo del mezzo di soccorso rapportato al seguente valore annuo massimo riconoscibile per ciascuna voce di costo, corrispondente al valore medio regionale:

Struttura Euro 22.000 valore orario euro 2,51

Amministrativi Euro 10.000 valore orario euro 1,14

Ammortamenti vari Euro 3.000 valore orario euro 0,34

ALTRI COSTI

Materiale sanitario: rimborso riconosciuto per ogni servizio effettuato per l'importo di seguito indicato corrispondente al valore medio regionale: Euro 12,00

RICONOSCIMENTO TEMPO DI STAZIONAMENTO

Nel caso in cui il servizio di Emergenza in estemporanea comportasse un periodo di sosta richiesto dall'Azienda Sanitaria convenzionante (intendendo per sosta il tempo di attesa) verrà riconosciuta l'eccedenza di tempo per lo stazionamento qualora la durata complessiva del servizio superi quanto già riconosciuto (100 minuti).